



Ritenuto che il Tribunale di Milano, con sentenza in data 29 novembre 2012, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio di viale Monte Nero, n. 66, a Milano, ha dichiarato: contraria al regolamento condominiale la trasformazione d'uso dei locali di proprietà di Rita Maria Consolandi e lo svolgimento, in detti locali, dell'attività, da parte della s.a.s. Il Birillo, dell'attività di bar-tavola calda, illegittimi gli interventi eseguiti o programmati che, senza autorizzazione, comportassero modifiche alla tubazione d'acqua e di quelle di scarico per la creazione di due servizi igienici nel piano interrato o comunque quelli che comportassero modifiche all'impianto di riscaldamento per la creazione di un impianto di riscaldamento sempre al piano interrato, nonché quelli com-



portanti interventi sulle solette per la creazione e installazione di impianto porta persone; ed ha condannato le convenute al risarcimento dei danni in favore del Condominio;

che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 3 dicembre 2013, ha dichiarato inammissibile l'appello interposto dalla società Il Birillo;

che la Corte territoriale, richiamato l'art. 341 cod. proc. civ., ha rilevato che il giudice competente a decidere sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano non poteva che essere la Corte d'appello di Milano, e ha escluso l'applicabilità dell'art. 30-bis cod. proc. civ., invocato dalla difesa dall'appellante sul rilievo che nella causa promossa dal Condominio di via Monte Nero avrebbe rivestito un ruolo rilevante, oltre ad esserne stato sostanziale promotore, un giudice del tribunale di Milano, il dott. Giorgio Alcioni, condomino, unitamente alla moglie Silvia Silva, di quel complesso;

che per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la società Il Birillo ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 febbraio 2014, affidato a sei motivi;

che l'intimato Condominio ha resistito con controricorso, notificato l'11 marzo 2014, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché la copia ad esso notificata a mezzo del servizio postale è priva di tutte le pagine pari;



che la società ricorrente ha provveduto, il 9-11 aprile 2014, a notificare nuovamente il ricorso per cassazione, questa volta completo di tutte le pagine;

che, costituitosi con controricorso, il Condominio ha eccepito l'inammissibilità del successivo ricorso, tra l'altro per tardività (perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del primo ricorso per cassazione), e, nel merito e in via subordinata, ha concluso per il rigetto;

che, trattato in prima battuta in adunanza camerale dinanzi alla VI-2 Sezione civile, il ricorso è stato poi discusso all'udienza pubblica del 17 novembre 2015 dinanzi alla II Sezione civile.

Considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta il 4 febbraio 2014 limitatamente alle sole pagine dispari, con mancanza di tutte le pagine pari, dalla 2 alla 26 (il ricorso, completo di tutte le pagine, è stato depositato in cancelleria in data 21 febbraio 2014);

che, ad avviso del Collegio, la lettura del ricorso notificato a pagine alterne rende incomprensibile il tenore dell'impugnazione;

che si pone, pertanto, la questione se la consegna al notificando di una copia del ricorso per cassazione privo di alcune pagine, nel caso in cui l'incompletezza dell'atto pregiudichi il diritto di difesa del destinatario a cagione della



incomprensibilità assoluta di esso o di sue parti significative, determini l'inammissibilità dell'impugnazione ovvero costituisca un vizio della notifica dell'atto, sanabile con efficacia *ex tunc* mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa del ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione;

che sul punto si rinvencono, nella giurisprudenza di questa Corte, indirizzi non univoci;

che, da un lato, si afferma che la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di esso nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione (Sez. I, 26 marzo 2004, n. 6074; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 264; Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4112; Sez. II, 22 gennaio 2010, n. 1213; Sez. III, 24 ottobre 2011, n. 21977; Sez. VI-3, 31 ottobre 2013, n. 24656);

che, dall'altro lato, è stato di recente statuito (Sez. III, 4 novembre 2014, n. 23420), in senso contrario, che "se nella copia dell'atto notificata manchino delle pagine necessarie alla comprensione del contenuto intrinseco di esso, l'incompletezza della copia notificata rispetto all'atto originale determina la nullità non dell'atto, ma della notifica, e se l'atto è una citazione in appello, tale incompletezza non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per man-



canza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall'impugnazione perché questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell'oggetto e delle ragioni dell'atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., che consente la conservazione degli effetti dell'impugnazione e della difesa al destinatario di essa. Qualora poi costui si costituisca, la nullità della notifica è sanata. Tuttavia, se ... l'incompletezza della copia dell'atto notificatogli, pur essendo stato nei termini depositato in cancelleria l'atto originale completo, non gli consente di difendersi adeguatamente avuto riguardo sia all'essenzialità delle pagine mancanti, sia alla brevità del termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, rispetto alla data di *vocatio in ius*, ha diritto alla concessione di un termine per difendersi e proporre eccezioni";

che a quest'ultimo indirizzo appare riconducibile l'ordinanza interlocutoria 6 maggio 2015, n. 9153, della II Sezione, con cui - in fattispecie nella quale nella copia del ricorso per cassazione notificata ai controricorrenti mancavano "le pagine n. 3-29-30-32-33 e 34, con conseguente omissione dell'ultima parte del secondo motivo di ricorso e relativo quesito di diritto e dei motivi terzo e quarto come trascritti nell'originale del ricorso stesso" - il Collegio, dopo avere rilevato che la completezza dell'originale del ricorso non su-



pera il rilievo che l'omissione delle suddette pagine nella copia del ricorso stesso "ha impedito ai controricorrenti la piena comprensione dell'atto ed ha compromesso le garanzie del contraddittorio, ledendo quindi il loro diritto alla difesa", ha concesso ai controricorrenti termine per l'integrazione del controricorso con riferimento all'esame delle pagine mancanti del ricorso nella copia ad essi notificata;

che solo in via gradata - ove dovesse prevalere l'orientamento della inammissibilità dell'impugnazione - si porrebbe, nel caso di specie, la questione della ritualità del secondo ricorso riproposto con atto avviato alla notifica il 9 aprile 2014 (dunque, nel rispetto del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ., ma oltre il termine breve di sessanta giorni, se computabile dalla notifica del primo ricorso inammissibile): questione per la quale sarebbe rilevante la decisione del contrasto - sollevato con l'ordinanza interlocutoria della I Sezione civile 13 maggio 2015, n. 9782, e fissato per la discussione all'udienza delle Sezioni Unite del 12 gennaio 2016 - se la notificazione dell'impugnazione inammissibile (o improcedibile) sia equipollente alla notificazione della sentenza, con la conseguenza di fare decorrere il termine breve per l'impugnazione anche se la sentenza non sia stata notificata;

che con riguardo all'esame del sesto motivo del presente ricorso per cassazione - con cui si censura che la Corte



d'appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello anziché dichiarare l'incompetenza e concedere alla parte la possibilità di riassumere la causa innanzi alla Corte d'appello di Milano - si registra la presenza di un ulteriore contrasto nella giurisprudenza di questa Corte;

che, in sintesi, la questione oggetto di contrasto è se l'appello proposto davanti ad un giudice incompetente, nel caso in cui l'incompetenza sia meramente territoriale, configuri una ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione, ovvero valga ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della riassunzione a norma dell'art. 50 cod. proc. civ.;

che, infatti, secondo un orientamento, nel caso in cui l'incompetenza del giudice adito sia, come nella specie, meramente territoriale, l'appello proposto davanti ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 cod. proc. civ., ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente, essendo possibile, attraverso il meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire il rapporto processuale originario dinanzi all'organo dichiarato competente;

che in questo senso si è pronunciata Sez. Lav. 2 luglio 2004, n. 12155, seguita da Sez. II, 30 agosto 2004, n. 17395, e da Sez. VI-Lav. 9 giugno 2015, n. 11969;



che Sez. III, 10 marzo 2005, n. 2709, è tuttavia orientata diversamente: premesso che nel nostro ordinamento processuale civile non ha fondamento l'idea che la regola di individuazione dell'ufficio giudiziario legittimato ad essere investito dell'impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di procedura civile nel Capo I del Titolo I del Libro I, si è ritenuto che la norma sulla *translatio* di cui all'art. 50 cod. proc. civ. non possa trovare applicazione nel caso di impugnazione proposta avanti ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge;

che, attesi i rilevati contrasti, il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 374 cod. proc. civ., rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2015.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 09 DIC. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI